

25 MAR. 2015



06012.15

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIBITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 22845/2009

Cron. 6012

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 14/01/2015
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22845-2009 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,
 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro


elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, rappresentati e
difesi dall'avvocato CARMELO ROMEO, giusta delega in
atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 1040/2008 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 31/10/2008 r.g.n. 1677/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 1040 del 2008, pronunciando sull'impugnazione proposta da

nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza emessa dal tribunale di Catania il 26 giugno 2007, in riforma della decisione impugnata, accoglie la domanda dei lavoratori proposta nei confronti dell'INPS e dell' interveniente volontario.

2. I suddetti lavoratori avevano adito il Tribunale premettevano di esser transitati alle dipendenze dall' e chiedevano che fosse erogata in loro favore l'indennità di mobilità per l'avvenuto licenziamento per riduzione del personale, previo riscontro merceologico dell'afferenza dell'azienda. L' nella dichiarazione presentata all'INPS per la concessione dell'indennità e nel verbale redatto dall'Ufficio del lavoro, traspariva come azienda appartenente al settore industriale.

La domanda relativa alla indennità di mobilità non era stata accolta dall'INPS ritenendo che detta azienda, invece, non fosse inquadrata nel settore industria.

3. Il Tribunale rigettava la domanda.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INPS prospettando due motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

5. Resistono i lavoratori con controricorso.

6. L'INPS ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cc, in relazione all'art. 360, n.3 cpc.

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello, pur affermando che l'azienda in questione "svolgeva una produzione di servizi diretti alla rappresentazione fotografica aerea di ampie zone del territorio con l'ausilio di strumenti tecnologicamente avanzati, come si evince inequivocabilmente dal certificato di iscrizione locale CCIA", in conformità con la classificazione di cui all'art. 49, primo comma, lettera d), della legge n. 88 del 1989, aveva poi ritenuto che l'inquadramento dell'azienda ai fini per cui era causa dovesse essere operato ai sensi dell'art. 2195, n. 1, cc e, dunque, nel settore industria.

In particolare espone il ricorrente che il giudice di secondo grado affermava che nessuna questione veniva fatta in ordine all'applicabilità astratta di detto criterio (art. 2195cc) nel giudizio di primo grado sicchè ormai deve considerarsi coperto da giudicato.

L'INPS, quindi, assume che nessun giudicato si è formato in merito, sia per le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, sia perché trattandosi di accertamento incidentale, lo stesso è inidoneo a passare in giudicato.

2. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell'art. 2195 cc, in riferimento agli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991.

Ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte d'Appello non è conforme ai principi generali vigenti in materia di inquadramento previdenziale di cui all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, in quanto attribuire efficacia permanente e non transitoria all'art. 49, terzo comma, cit., determinerebbe antinomie nel sistema come consentire che una impresa inquadrata ai fini contributivi nel settore terziario possa, a seconda della controversia, ricorrere ad una diversa classificazione nel settore industria al fine di conseguire

vantaggi connessi non solo agli sgravi contributivi, ma anche agli istituti della mobilità, del trattamento di integrazione e *similia*, senza aver corrisposto la relativa contribuzione previdenziale. Ricorda, quindi, al giurisprudenza in temi di sgravi contributivi, secondo la quale non è ipotizzabile un doppio inquadramento in base alla legge n. 88 del 1989 e all'art. 2195 cc.

3. I due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Correttamente, in ragione dei principi già enunciati da questa Corte, la Corte d'Appello ha fatto applicazione dell'art. 2195 cc, ritenendo di dovere attuare tale disposizione e non l'art. 49 della legge n. 88 del 1989, pronunciandosi, peraltro, così, benché avesse fatto riferimento al giudicato, sull'applicabilità astratta di detto criterio.

Ed infatti, ai fini della concessione dell'indennità di mobilità, l'individuazione dei soggetti destinatari di tale beneficio deve essere operata alla stregua della legislazione sulla integrazione salariale, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla successiva normativa relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195 n. 1 cc, in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività produttiva sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità (Cass., n. 4535 del 2004; n. 1675 del 2007).

Né, può trovare applicazione, nella specie, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass. n. 10391 del 2009), in tema di pagamento di contributi previdenziali, sgravi contributivi, in ragione dell'istituto che viene in rilievo nel caso in esame e della specialità della relativa disciplina, atteso che l'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, dispone che «restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797».

Ciò considerato, altresì, che come, peraltro, affermato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 252 del 2000, con l'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996, il legislatore ha provveduto a fissare la data del 1° gennaio 1997, a partire dalla quale la classificazione di tutti i datori di lavoro, ai fini previdenziali dev'essere effettuata soltanto in base ai nuovi criteri fissati dall'art. 49, comma 1, della legge n. 88 del 1989.

Detta norma, che al primo periodo stabilisce «con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49», nel secondo periodo, ha, altresì, disposto «restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797».

Nella specie, come si è detto, non si verte in ipotesi di contributi previdenziali ma di indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, per cui persiste l'applicabilità dell'art. 2195 cc., atteso che la natura di prestazione previdenziale, non ne esclude la specialità.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte costituita, che liquida in euro cento per esborsi, euro quattromilacinquecento per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015


Il Presidente ~~estensore~~

Paolo Stile



Il Consigliere ~~relatore~~ ^{est.}

Irene Tricomi



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **25 MAR. 2015**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

